

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 del 03-05-2012

OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2006 RELATIVI A CONCESSIONI E CONDONI EDILIZI. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemiladodici** il giorno **03** del mese di **Maggio** alle ore **09:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	<u>X</u>	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>ASSESSORE</u>	<u>X</u>	
3. ZUCCHINI MARCO			<u>X</u>
4. ANGORI DIEGO			<u>X</u>
5. BASANIERI FRANCESCA		<u>X</u>	
6. PETTI MIRO		<u>X</u>	
7. MINIATI MIRIANO		<u>X</u>	
8. PACCHINI LUCA		<u>X</u>	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO GENERALE NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la **Seduta** per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.AlboPretorionline.it 23/05/12

Oggetto: Attribuzione quota proventi oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno 2006 relativi a concessioni e condoni edilizi. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 84 del 28/02/1989 furono definiti i criteri per l'utilizzazione delle somme relative agli oneri di urbanizzazione di cui all'art.14 della L.R. 41/1984, stabilendo che il Comune dovesse approvare il rendiconto delle somme introitate derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica, distinguendo la quota-parte relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- con l'approvazione della L.R. 52/1999, all'art.45 è stata abrogata totalmente la legge Regionale n.41/84 sopra citata;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale Toscana n.767 dell'11/07/2000 è stata approvata una circolare illustrativa in applicazione della L.R. 52/1999 suddetta che, in particolare, nel commentare l'art.19 (ora sostituito dall'art.120 4^ comma della L.R. n.1/2005), così indica testualmente: "Il Consiglio regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori. Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l'erogazione del contributo."
- Il comma 4 rinvia ad un atto del Consiglio Regionale la definizione delle opere che facciano carico a soggetti diversi dal Comune ed i criteri per l'erogazione delle somme introitate. Fino alla emanazione di questo atto, sarà utilizzata la Deliberazione del Consiglio Regionale n.94/89 che, se pur superata in alcune disposizioni che riguardano le procedure e le competenze degli organi comunali, mantiene la propria efficacia essendo riferita a nuove disposizioni che ripetono quelle contenute nella legge regionale di riferimento n.41 del 1984 abrogata, e contiene precise indicazioni in ordine ai soggetti beneficiari e alle tipologie di opere finanziabili;

Dato atto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" la competenza per l'approvazione del rendiconto di cui sopra e l'attribuzione dei fondi suddetti si ritiene debba essere di competenza della Giunta Comunale;

VISTO che a norma del successivo art.6 della citata deliberazione C.R. n. 84/89 l'attribuzione dei fondi suddetti avviene in base alle richieste pervenute e corredate dal progetto delle opere da eseguire, compresa la perizia della spesa da sostenere, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge e vistato per la corrispondenza con gli strumenti urbanistici e la congruità delle previsioni di spesa dall'Ufficio Tecnico del Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi della deliberazione della giunta Regionale 15/12/2003, n.1323, che modifica la tabella A5 “incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria” allegata alla L.R. n.52/99, devono essere erogati il 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria per “chiese ed altri edifici religiosi” e l’8% per “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” ;

RICORDATA la sentenza del TAR Toscana n.4082 del 04/10/2004 la quale, tra l’altro recita:”...l’art.53 della legge n.222/85 recante norme in materia di beni ed enti ecclesiastici, nel rinviare alla disciplina pattizia con la S.Sede, si riferisce letteralmente alla “costruzione” di edifici di culto cattolico e non sancisce nessun obbligo per l’autorità civile di accogliere le richieste delle autorità religiose relative alla manutenzione o al recupero di pertinenze religiose già costruite. Va premesso in via generale che l’art. 12 della legge n. 10/77 prevedeva che i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni edilizie fossero destinati, tra l’altro, al risanamento dei complessi edilizi dei centri storici e alle opere di urbanizzazione secondaria tra le quali rientrano gli edifici di culto. La norma non è stata più riprodotta nella legislazione urbanistica successiva per la ragione che tale vincolo di destinazione si poneva in contrasto con l’autonomia finanziaria dei Comuni riconosciuta dalla legge n. 142/1990 e ribadita dal t.u. n. 267/2000 (artt. 3, comma 4, e 149, comma 2). Per quanto attiene ai rapporti con la Chiesa cattolica, l’art. 5 della legge n. 121/85 dispone che l’ “autorità civile” terrà conto delle esigenze religiose per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto, ma non fissa un obbligo di finanziamento.

Né la legge regionale n. 52/99 prevede l’ obbligo per i comuni di destinare proprie entrate specifiche a soggetti determinati, ma ha sancito la “facoltà” di tali determinazioni, ferma l’autonomia degli enti locali.”

Avuto riguardo alla normativa in materia, così come delineata dalla legislazione regionale, in cui sono stati ben definiti i criteri sia per l’utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria, che per l’erogazione delle somme introitate a soggetti diversi dal Comune, ed è stato in particolare evidenziato che i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori, determinando altresì i criteri generali per l’erogazione dei contributi stessi.

Dato atto che il Comune di Cortona, non avendo stabilito precedentemente nessun criterio per l’attribuzione di tali contributi, mantiene in debito conto le richieste pervenute, riconoscendo l’attribuzione dei fondi suddetti al seguente elenco: Lavori di restauro e recupero funzionale ex Monastero del Calcinaio, Complesso Parrocchiale S.Filippo Neri in Cortona, Parrocchia di San Leopoldo alla Pietraia e sistemazione area parrocchia di Creti;

Che alla luce di quanto sopra riportato; vista l’esiguità del fondo, a cui non sono stati più attribuiti introiti, il Comune intende dar corso, comunque, alla erogazione di una parte dei contributi privilegiando l’intervento riguardante la sistemazione della Parrocchia di San Leopoldo alla Pietraia, in quanto, rispetto alle altre richieste, presenta le maggiori criticità per problematiche strutturali;

DATO ATTO che occorre accertare che da parte dei beneficiari sia stata presentata la documentazione di rito e che pertanto nulla osta all’assegnazione dei contributi richiesti;

AVUTO RIGUARDO alle pratiche presentate e riconosciuta la particolare situazione strutturale della

Chiesa di San Leopoldo alla Pietraia, si dà mandato agli uffici competenti a porre in essere tutte quelle procedure che conducano ad una risoluzione della pratica sopra richiamata, dando atto che, inoltre, verranno finanziati altri interventi fino alla totale erogazione dei fondi accantonati da questo ente fino all'anno 2006;

VISTO l'art.134, 4[^] comma del D. Lgs n.267/2000;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico;

a voto unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di finanziare opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 84 del 28/02/1989, ed in particolare della Chiesa di San Leopoldo alla Pietraia;

DI DARE ATTO che il comune di Cortona ha fondi destinati ai contributi in oggetto finanziati con introiti fino all'anno 2006, e che verranno erogati fino all'esaurimento del fondo stesso;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti a porre in essere tutte quelle procedure che conducano ad una risoluzione delle pratiche sopra richiamate,

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico;

VISTA l'urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **ANDREA VIGNINI**

f.to **PATRIZIA NUZZI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI

www.AlboPretorioOnline.it 23105112